

7706

16/08/2011

Identificativo Atto n. 272

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA PROVINCIA DI
CREMONA, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA L.R. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47, comma 4, ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale";

VISTE altresì:

- la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta dalla Provincia di Cremona, pervenuta in data 11.03.2010 (prot. F1.2010.0005662) alla Struttura Foreste della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio per il prescritto parere regionale;
- la valutazione di incidenza del piano di indirizzo forestale della Provincia di Cremona, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997 e s.m.i., approvata con decreto n. 6220 del 06.07.2011;

DATO ATTO che la suddetta Struttura, previa verifica con i tecnici della provincia della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento, ha svolto l'istruttoria del piano stesso, valido per il periodo 2011-2025, riscontrandone sostanzialmente la conformità alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 7728/2008;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, che dispone che nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati nel paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/2054 del 28.07.2011 "Determinazioni in

merito al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Cremona” con la quale si concedono deroghe al regolamento regionale 5/2007 e s.m.i. relativamente alle prescrizioni per attività selvicolturali da attuarsi in tutto il territorio boscato soggetto a pianificazione;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano le formazioni forestali irrilevanti di cui all’art. 14 della d.g.r. 2024/2006;

VISTI la l.r. 20/2008 e i Provvedimenti Organizzativi della IX Legislatura;

D E C R E T A

1. Di esprimere, ai sensi dell’art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Cremona per il periodo 2011-2025, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso:

a) nella Parte “Norme tecniche di Attuazione del Piano di Indirizzo Forestale” della Provincia di Cremona:

1) all’Art. 1 “Natura Giuridica” il secondo capoverso è eliminato in quanto i contenuti sono già esplicitati nel successivo Articolo 4.

2) all’Art. 1 “Natura Giuridica” il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Nel territorio assoggettato a piano le attività selvicolturali sono regolamentate dalla l.r. 31/2008 e dal r.r. 5/2007 con le deroghe concesse dalla d.g.r. 9/2054/2011.»

3) all’Art. 5 “Superfici assoggettate al PIF”, il terzo e il quarto periodo, che recitano: «La Provincia di Cremona, a seguito di segnalazioni, o durante l’espletamento dei propri compiti istituzionali, può verificare in ogni momento, ad integrazione di quanto indicato nella cartografia di piano e in ragione delle differenti scale di lavoro, l’esistenza od inesistenza di bosco ai sensi di legge. Per

quanto concerne l'identificazione del bosco si deve fare riferimento comunque alle disposizioni di legge vigenti. La presenza del bosco è, infatti, nello stato dei luoghi, ai fini di analisi e valutazioni che prevedano il passaggio dalla scala pianificatoria (1:10.000) a scale di rappresentazioni di maggior dettaglio (1:2.000, 1:1.000, 1:500).» sono stralciati, in quanto già dettagliati nei successivi articoli 13 e 16 e in quanto la procedura è già prevista dall'art. 42 della l.r. 31/2008 e dalla d.g.r. 7728/2011.

4) all'Art. 7 "Formazioni vegetali irrilevanti" il secondo periodo che recita: «In sede di verifica di dettaglio la Provincia potrà riconoscere l'esistenza di superfici ascrivibili alle formazioni irrilevanti, nell'ambito di popolamenti composti in prevalenza da specie esotiche in situazioni di aree dismesse, aree di cantiere e comunque in coerenza con i contenuti della D.G.R. 8/2024 dell'08 marzo 2006» è così modificato: «In sede di verifica di dettaglio la Provincia potrà riconoscere l'esistenza di superfici ascrivibili alle formazioni irrilevanti, di cui all'art. 14 della d.G.R. 8/2024/2006 seguendo le procedure indicate nel successivo art. 13.».

5) all'Art. 9 "Impianti arborei e arbustivi realizzati da privati" il secondo e terzo periodo che recitano «La realizzazione di tali impianti e la loro eliminazione devono essere preceduti dalla presentazione di una domanda di autorizzazione alla Provincia, che a tal fine istituisce apposito Registro. La domanda si considera accolta se entro 60 giorni non venga comunicato il provvedimento di diniego. Sono esclusi dall'iscrizione a tale Registro gli impianti di pioppicoltura, di specie a rapido accrescimento e latifoglie nobili» sono così sostituiti: «La realizzazione e l'eliminazione degli impianti di cui al precedente paragrafo devono essere preceduti dalla presentazione di una domanda di autorizzazione alla Provincia, che a tal fine istituisce apposito Registro. La domanda si considera accolta se entro sessanta giorni non venga comunicato il provvedimento di diniego, secondo le procedure dettate dagli articoli 4 e 5 della l.r. 15/2002. Sono esclusi dall'iscrizione a tale Registro gli impianti di pioppicoltura, di specie a rapido accrescimento (come definite dall'art. 31 comma 4 del Reg. CE 1974/2006), di

latifoglie nobili (farnia, rovere, cerro, acero campestre, acero montano, acero riccio, ciliegio selvatico, noci, frassino maggiore, frassino meridionale, tigli) e tutti gli impianti finanziati con contributi pubblici.»

6) all'Art. 12, le parole «quale autorità forestale» sono sostituite con le parole «quale ente forestale»

7) all'Art. 17, il secondo periodo che recita: «In base ai disposti dell'art. 6 paragrafo 1 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" in tema di integrazione tra piani, in assenza di specifico Piano di Gestione o qualora il Piano di Gestione approvato non contenga norme selvicolturali, il presente Piano di Indirizzo Forestale assume, per i soli aspetti di gestione forestale previsti nell'art. 23, valore normativo, all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria, delle Zone di Protezione Speciale e delle Zone Speciali di Conservazione compresi nel territorio di competenza della Provincia di Cremona» è stralciato in quanto in contrasto con l'art. 50 comma 6 della l.r. 31/2008 e con l'art. 6 paragrafo 1 della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", che prevede che il piano di gestione sia strumento da prevedere "all'occorrenza" per stabilire le appropriate di "misure di conservazione" in caso di assenza di specifica pianificazione e non viceversa;

8) all'Art. 21 "Principi di valorizzazione e gestione dei boschi", il quarto capoverso che recita: «I soprassuoli di particolare pregio sono classificati come boschi di elevata valenza, per i quali sono previste specifiche norme di tutela» è sostituito dal seguente: «I soprassuoli di particolare pregio sono classificati come boschi di elevata valenza, per i quali sono previste specifici modelli selvicolturali indicati all'art. 22.»

9) all'Art. 21 "Principi di valorizzazione e gestione dei boschi", il sesto capoverso che recita: « Sono esclusi dall'applicazione dei modelli selvicolturali gli interventi a fini manutentivi di opere e sezioni idrauliche all'interno degli alvei artificiali, per i quali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa

costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.» è sostituito dal seguente: «Solamente gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale agli articoli 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e allegato A:

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7 del r.r. 5/2007, ove tecnicamente possibile;
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14 del r.r. 5/2007;
- c) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis del r.r. 5/2007;
- d) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter del r.r. 5/2007;
- e) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- f) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco.

Nei restanti casi i modelli selvicolturali previsti dal presente Piano di Indirizzo Forestale agli articoli 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e allegato A costituiscono semplici raccomandazioni non vincolanti, il cui mancato rispetto non è sanzionabile.»

10) all'Art. 21 "Principi di valorizzazione e gestione dei boschi" gli ultimi quattro capoversi da «Per le medesime finalità di cui al comma precedente, sulle sponde dei canali artificiali è altresì consentito il taglio di ceduzione dei polloni» fino a «tale relazione dovrà ottenere la valutazione di incidenza nei Siti Natura 2000 o l'autorizzazione dell'ente gestore nelle Riserve e nei Monumenti Naturali» sono stralciati, in quanto il r.r. 5/2007, a seguito delle recenti modifiche ed integrazioni apportate con r.r. 1/2011, ha chiarito che l'esecuzione di tagli di manutenzione di cui agli articoli 58, 59, 60 e 61 sono subordinati a una semplice DIA, anche per i boschi ubicati in aree protette, e che tale DIA è agevolmente compilabile, con una procedura semplificata, all'interno del Sistema Informativo Taglio Boschi (S.I.Ta.B);

11) l'Art. 21 "Disposizioni speciali per boschi contenuti in Siti Natura 2000, Riserve Naturali Regionali e Monumenti Naturali Regionali" deve essere interamente riscritto in base alle deroghe concesse con d.g.r. 9/2054/2011;

12) negli Articoli 26 e 27 le parole «Tagli saltuari per piede d'albero o per piccoli gruppi» sono sostituite con le parole «Tagli saltuari per piede d'albero o per piccoli gruppi fino a mille metri quadrati»

13) l'art. 34 "Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie" è stralciato in quanto in contrasto il r.r. 5/2007, in particolare con l'art. 29, che già trattano la fattispecie in esame;

14) l'art. 37 "Trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta" il primo paragrafo che recita: «Costituiscono trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT, Piani d'area,...), in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave), e per altri scopi (progetti di interesse sovracomunale, nazionale, regionale, provinciale) anche se non cartografabili alla data di stesura del PIF, individuate, alla data di redazione del piano, nella Tavola 9 – Carta delle trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta.» è sostituito dal seguente: «Costituiscono trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta le trasformazioni in ambito urbanistico (previsioni di espansione e trasformazione di PRG e PGT, Piani d'area,...), in ambito estrattivo (delimitazioni da Piano Cave), e per altri scopi (progetti di interesse sovracomunale, nazionale, regionale, provinciale) individuate nella Tavola 9 – Carta delle trasformazioni ordinarie a perimetrazione esatta. La tavola potrà essere aggiornata a seguito di nuove delimitazione del Piano Cave.»

15) all'Art. 38 "Boschi non trasformabili a fini urbanistici", nel primo capoverso, dopo la lettera d) "Tipi forestali rari [omissis]" sono aggiunte le seguenti lettere e), f) e g): «e) i boschi con funzione protettiva di classe 8, 9 o 10, ubicati

nelle aree perimetrate in tavola 6A; f) i boschi con funzionale naturalistica di classe 8, 9 o 10, ubicati nelle aree perimetrate in tavola 6E; g) i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art. 17 del R.D. 3267/1923.»

16) all'art. 39 "Trasformazioni ordinarie a delimitazione areale" il penultimo capoverso «Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile si provvederà ad applicare i rapporti di compensazione di cui agli artt. 43 e 44 individuati cartograficamente nelle tavole 10 e 11» è sostituito dal seguente: «Qualora la trasformazione sia ritenuta ammissibile l'intervento è esonerato dalla compensazione, come previsto dal successivo art. 44.»

17) all'Art. 41 "Interventi consentiti nei boschi non trasformabili a fini urbanistici", nel secondo capoverso che recita: «Qualora giudicata ammissibile, la trasformazione è sempre subordinata all'applicazione dei rapporti di compensazione previsti per l'ambito di intervento di cui agli artt. 43 e 44, individuati cartograficamente nella tavola 11.» sono aggiunte le parole: «Gli interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico, da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica, sono esonerati dalla compensazione.»

18) all'art. 42 "Limite massimo di superficie boscata trasformabile" il secondo capoverso «Sono escluse dal limite posto al precedente comma le superfici boscate interessate dagli ambiti estrattivi del Piano Cave Provinciale e le aree boscate trasformate per opere pubbliche non diversamente ubicabili, di rilevanza provinciale, regionale o nazionale» è sostituito dal seguente: «Sono escluse dal limite posto al precedente comma le superfici boscate interessate dagli ambiti estrattivi del Piano Cave Provinciale e le aree boscate trasformate per opere pubbliche non diversamente ubicabili, di rilevanza regionale, statale o comunitaria.»

19) all'art. 43 "Rapporto di compensazione e valore di compensazione" la tabella è così sostituita:

Valore multifunzionale	Rapporto di compensazione per trasformazioni a fini urbanistici (art. 37)	Rapporto di compensazione per trasformazioni speciali (art. 40)
1 - 2	1:2	1:2
3	1:3	1:2
4	1:4	1:3
5	1:5	1:4

20) all'art. 49 "Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione" il secondo capoverso che recita «In particolari casi, motivati da finalità paesaggistiche o previsti da strumenti di pianificazione, la Provincia può autorizzare l'impiego di specie diverse da quelle di cui al comma 1» è stralciato in quanto in contrasto con il r.r. 5/2007;

21) dopo l'Art. 49 è inserito il seguente Art. 50 : «Art. 50 - Utilizzo di fondi pubblici. Sono finanziabili con fondi pubblici esclusivamente:

- gli interventi indicati agli articoli 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e allegato A;
- gli interventi protettivi specificatamente previsti nella tavola 13A del piano;
- gli interventi ricreativi specificatamente previsti nella tavola 13B del piano;
- gli interventi paesaggistici specificatamente previsti nella tavola 13C del piano;
- gli interventi naturalistici specificatamente previsti nella tavola 13D del piano;
- gli interventi di salubrità specificatamente previsti nella tavola 13E del piano;
- gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale;
- gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico indicati nel presente

piano di indirizzo forestale;

- gli interventi di prevenzione del rischio di incendio indicati nel presente piano di indirizzo forestale;
- gli interventi di creazione di nuovi boschi (imboschimenti), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale;
- piani di assestamento forestale su almeno cento ettari di superficie boscata, ma solo uno per proprietario o conduttore, singolo o associati;
- gli interventi di pronto intervento, di lotta fitosanitaria e di sistemazione del dissesto idrogeologico, anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Il PIF individua le classi di urgenza, che gli enti forestali devono tenere in considerazione per l'erogazione di contributi e gli interventi compensativi.

Nella aree boscate e nei nuovi sistemi verdi, l'ente forestale finanzia la realizzazione (o l'acquisto, ma solo se il beneficiario non fosse in grado di realizzarli direttamente) di cartellonistica, segnaletica, arredo in bosco, strutture per la fauna, legname per le sistemazioni idrauliche e per la viabilità solo se realizzati con legname non trattato chimicamente in autoclave e privo di altri impregnanti chimici di sintesi, preferibilmente in legno di robinia, castagno, querce, larice o altri legni di lunga durata all'aperto.

I proventi delle sanzioni di cui all'art. 61 della l.r. 31/2008 sono usati in via prioritaria per le attività di formazione, informazione e assistenza tecnica sulle attività selvicolturali.»;

b) di modificare la parte del regolamento attuativo recependo integralmente ed esclusivamente le deroghe al r.r. 5/2007 "Norme Forestali Regionali" approvate con d.g.r. 9/2054/2011, stralciando ogni altra modifica proposta; il regolamento di piano inoltre sia modificato con riferimento al testo vigente del r.r. 5/2007;

c) di produrre una tavola dei boschi "di eccellenza" costituita dalle formazioni da gestire ad alto fusto, identificabili mediante "shape file", da utilizzare nella procedura

informatizzata per le denunce di taglio per individuare i soprassuoli di particolare pregio da gestire ad alto fusto;

d) consegna a Regione Lombardia, Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, dopo l'approvazione definitiva del PIF, di una copia completa del piano, comprese le relative tavole in formato pdf e "shape file" opportunamente rettificata al fine di recepire le prescrizioni del presente decreto;

2. Di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per gli interventi compensativi contenute nelle "Norme Tecniche di Attuazione" e nelle tavole relative, qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, fungono come "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per tutte le istanze di trasformazione del bosco presentate all'ente forestale dal giorno successivo all'approvazione del presente decreto, fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Cremona;

3. Di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;

4. Di trasmettere il presente decreto alla Provincia di Cremona (Settore Agricoltura e Foreste, Settore Ambiente, Settore Territorio e Urbanistica), all'ERSAF e all'Unità Organizzativa "Parchi e rete natura 2020" di Regione Lombardia.

Il Dirigente della Struttura
Dott. Roberto Carovigno